SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Repalid» *(11A06526)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risperidone Germed Pharma» *(11A06527)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Temozolomide Ratiopharm» *(11A06528)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Mylan Generics Italia» *(11A06529)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Teva» *(11A06530)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zantac» *(11A06531)*

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 23 maggio 2011.

Modifica del decreto 15 febbraio 2005 recante regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2005, n. 84;

Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011

EMANA

Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005:

Art. 1.

Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione

1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 - Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Ufficio studi, massimario e formazione)*» — 1. È istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'Ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attività scientifica e di aggiornamento professionale a supporto dei magistrati amministrativi ai quali assicura il diritto alla formazione continua.

2. L'Ufficio elabora autonomamente l'attività scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:

a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;

c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;

d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonché le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;

e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;

f) promuove la divulgazione della propria attività scientifica anche mediante pubblicazioni.

3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:

a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;

b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:

1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;

2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;

c) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, quale autorità referente della giustizia amministrativa;

d) segue, presso le competenti sedi parlamentari e governative, l'attività di elaborazione normativa di interesse per la giustizia amministrativa;

e) redige una relazione sull'andamento dell'attività svolta indirizzata al Consiglio di presidenza.

4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio di Presidenza, l'Ufficio:

a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, il progetto del programma annuale della formazione;

b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera *a)*:

1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale da svolgersi prioritariamente a livello centrale;

2) individua le modalità ed elabora i contenuti della formazione, anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;

3) coordina le autonome iniziative culturali proposte dai presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e, verificata la coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente lettera *a)*, la sottopone al Consiglio di presidenza per le determinazioni di sua competenza.

5. L'Ufficio è diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che può nominare annualmente un Coordinatore organizzativo scelto fra i magistrati addetti che fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla metà.

6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati amministrativi, scelti in modo da assicurare il tendenziale equilibrio fra le diverse componenti, di cui non oltre la metà a tempo pieno e la restante parte a tempo parziale. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attività di studio, ricerca e docenza. Sono nominati magistrati a tempo pieno quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, purché compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo pieno non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione.

7. I magistrati addetti all'Ufficio:

a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello;

b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre anni e sono confermati per una sola volta e salvo demerito;

c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno e possono essere confermati, non oltre l'arco del successivo quinquennio e salvo demerito, nei limiti delle valutazioni di bilancio operate annualmente dal Consiglio di Presidenza.

8. Il Consiglio di presidenza e l'Ufficio si avvalgono di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:

a) tre componenti del Consiglio di presidenza;

b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio;

c) due professori universitari ordinari, nelle materie giuridiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione.

9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettere *a)* e *c)*:

a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;

b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.

10. Il comitato:

a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4;

b) delibera in ordine:

1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni se a tempo pieno e di un giorno, se a tempo parziale;

2) alle modalità organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonché della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obbiettivi operativi di quest'ultima;

c) nell'ambito delle disponibilità dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attività prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera *e)* e 4, lettera *b)*, numero 1);

d) può promuovere la stipulazione di convenzioni senza oneri a carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa:

1) con le università, per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attività di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;

2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;

e) può promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attività di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.

11. Ai componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettera *c)*, ai magistrati addetti a tempo pieno ed ai magistrati addetti a tempo parziale, è corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A. L'importo dei compensi è rivalutato ogni tre anni in base al tasso di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.

12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui è preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura è composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura è assegnato un adeguato contingente di funzionari dell'area C e di personale di altre qualifiche.

L'ufficio amministrativo per le biblioteche:

a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;

b) gestisce la biblioteca centrale;

c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;

d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.

13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, può dichiarare la propria disponibilità alla collaborazione scientifica eventualmente richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico».

Art. 2.

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Sono abrogati:

a) i commi 1, lettera *c)*, 2 e 4, dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005;

b) l'art. 37 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 6 febbraio 2004;

c) l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 è sostituito dal seguente: «3. Agli uffici di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono preposti dirigenti di seconda fascia».

3. All'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004, dopo il numero 3) è inserito il seguente numero: «4) esercita, in relazione all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005».

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 maggio 2011

Il Presidente: DE LISE

11A07052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.399 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 29 marzo e 26 aprile 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settimatranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 febbraio 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011,in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A07419

DECRETO 26 maggio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.399 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 29 marzo e 26 aprile 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, di cui al decreto del 29 marzo 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 29 marzo 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 29 marzo 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 29 marzo 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 29 marzo 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 marzo 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A07420

DECRETO 26 maggio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica, n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.399 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, di cui al decreto del 26 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 aprile 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 26 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11e 12 del ripetuto decreto del 26 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 26 aprile 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 26 aprile 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A07421

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, al prof. Dario Benigno, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza 27 giugno 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dal prof. Dario Benigno, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia degli insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione o concorso 31/A, 32/A e 77/A;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota prot. n. 12004 del 26 novembre 2009 con la quale è stata notificata all'interessato l'impossibilità di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE – Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che dichiaravano il diploma di «Pedagogia musicale» sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;

Viste le note prott. numeri 995 del 10 febbraio 2010 e 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche Comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interruzione dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia Musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali;

Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia – di Berna (UFFT), autorità competente a rilasciare dichiarazioni di conformità alla direttiva comunitaria 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e private in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di Flauto dolce» rilasciato dal Conservatorio «V. Bellini» di Palermo il 2 ottobre 2003;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Musiker MH / Konzertdiplom Instrumental mit Hauptfach Blockflöte (Diploma di alto perfezionamento strumentale – musicista *SUM)* conseguito il 15 gennaio 2008 presso la Zürcher Hochschule der Künste.

Musiker MH / Lehrdiplom Klassik mit Hauptfach Blockflöte (Diploma per l'insegnamento della musica classica – musicista *SUM)* conseguito il 13 maggio 2009 presso la Zürcher Hochschule der Künste,

posseduto dal cittadino italiano prof. Dario Benigno, nato a Palermo il 12 marzo 1983, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 77/A Strumento musicale (Flauto).

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06655

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvie Černá, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Silvie Černá, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana – Livello C2 – CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 3 febbraio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post-secondaria:

"Magistr anglická filologie – německá filologie" n. Aa000155, prot. n.20/98 rilasciato dall'Univerzita Palackého di Olomouc il 26 gennaio 1998;

"Vysvědčení o pedagogiché způsobilosti" rilasciato dll'Univerzita Palackého di Olomouc - il 24 settembre 1997

posseduto dalla prof.ssa Silvie Černá, cittadina ceca nata a Olomouc (Repubblica Ceca) il 21 giugno 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie, per le classi di concorso o di abilitazione:

45/A Lingua straniera (Inglese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06656

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elisabeth Thöni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Elisabeth Thöni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del più volte citato decreto legislativo n. 267/2009, l'ulteriore esperienza formativa documentata dall'interessata ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Diplom- Musiklehrerin» rilasciato dalla Hochschule Für Musik und Theater di München il 14 novembre 2004; Zeugnis hat die Pädagogische Diplomprüfung im Studiengang Klavier rilasciato dalla Hocschule Fur Musik und Theater di München il 14 novembre 2005;

«Diplom- Musikerin» rilasciato dalla Hocschule Fur Musik und Theater di München (Germania) il 19 ottobre 2006; Zeugnis hat die Künstlerische Diplomprüfung im Studiengang Klavier rilasciato dalla Hocschule Fur Musik und Theater di München il 19 ottobre 2006,

posseduto dalla prof.ssa Elisabeth Thöni, cittadina italiana nata a Bolzano il 6 ottobre 1978, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso o di abilitazione:

77/A - Strumento musicale (pianoforte).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06657

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Irena Hlavová, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Irena Hlavová;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la laurea in «Lingue e letterature straniere - indirizzo filologico - letterario - lingua inglese» conseguita presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» il 14 aprile 2003;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito una laurea italiana, come sopra indicato, che dà accesso all'insegnamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale maturata dall'interessata e l'ulteriore attività formativa ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diplom «Magistr učitelství pro.5.až 12.ročník, specializace v předměch anglický jazyk - český jazyk» n. AA 073030 rilasciato dal Vysoká škola pedagogická v Haradci Králove - Fakulta Pedagogická (Repubblica Ceca) il 6 giugno 1994, comprensivo della formazione pedagogica «Osvědčení o statni zkousce»;

posseduto dalla cittadina ceca Irena Hlavová, nata a Pardubicè (Repubblica Ceca) il 18 marzo 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A- inglese - Lingua straniera;

46/A - «Lingua e civiltà straniera - inglese».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06658

DECRETO 12 maggio 2011.

Rettifica al decreto 11 aprile 2011 relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Federica Meucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto in data 11 Aprile 2011, prot. n. 2951, con il quale il titolo di formazione professionale della Prof.ssa Elisabetta MEUCCI è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe 77/A Strumento musicale (Pianoforte);

Accertato che nel dispositivo del decreto di cui trattasi nell'indicazione del nominativo risulta erroneamente menzionato il nome di Federica anziché quello di Elisabetta;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1 – Il nome di Federica MEUCCI inserito per mero errore materiale nell'art. 1 del dispositivo del decreto direttoriale in data 11 aprile 2011, prot. n. 2951, è rettificato con l'esatta indicazione di Elisabetta MEUCCI.

2 – Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07006

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2011.

Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON IL

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;

Visto l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva le «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;

Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale» (legge finanziaria 2010), che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalità da individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza;

Rilevata l'opportunità di diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;

Ritenuto di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonché integrando tali indicazioni con ulteriori criteri e modalità descritti in un apposito allegato A al presente decreto;

Ritenuto, altresì, di finalizzare le risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al finanziamento di programmi regionali per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette Province Autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota sono resi disponibili per essere destinati alle finalità di cui al comma 126 del medesimo articolo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010 ai sensi del citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. La finalità del presente decreto è quella di individuare i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissare i criteri per l' utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti.

Art. 2.

Programmi regionali per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento

1. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonché agli ulteriori criteri e modalità indicati nell'allegato A al presente decreto.

2. Le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n 191, vengono ripartite per singola Regione e Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali quote teoricamente spettanti alle Province di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni recate dal citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle finalità di cui al comma 126 del medesimo articolo;

La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla singola Regione è subordinata:

a) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla presentazione da parte della singola Regione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in base alla sua coerenza con i criteri e le modalità di cui al medesimo comma;

b) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, alla presentazione da parte della singola Regione di una relazione sulla prima attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte dello stesso Comitato;

c) per quanto attiene alle risorse relative all' anno 2012, per una quota pari al 60 per cento alla presentazione, da parte della singola Regione di una relazione sulla prosecuzione dell'attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua valutazione positiva, da parte del medesimo Comitato.

4. Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie. Delle azioni intraprese e degli obiettivi realizzati danno notizia al Ministero della Salute.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392

ALLEGATO *A*

A) Criteri e modalità già fissati dall'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»

1. Premessa

Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee. L'affidabilità di tali apparecchiature (sia per specificità che per sensibilità), dove è automatico il solo riconoscimento della tipologia dell'aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore, deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le seguenti operazioni:

l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore d'una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;

il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d'intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici.

la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.

2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico

Nel rispetto della programmazione sanitaria delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengono individuati i seguenti criteri:

a) accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica del defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne dotano;

b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonché del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata;

b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.

L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente;

b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonché l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione, sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i comitati tecnici regionali per l'emergenza;

b3) la formazione, il cui programma è specificato successivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilità di un medico, da istruttori qualificati.

b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che ne valuti la preparazione su:

a) il riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio;

b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base (in accordo con le linee guida internazionali) in relazione agli ambiti di utilizzo;

c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per l'analisi dell'attività elettrica cardiaca;

d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche di defibrillazione;

e) la presenza di anomalie di funzionamento dell'apparecchio.

A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni candidato che ha frequentato il corso, da parte del centro di formazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico.

b5) La formazione iniziale deve prevedere:

1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base (in accordo con le linee guida internazionali);

2) una parte teorica avente ad oggetto: finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore;

3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell'intervento.

c) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o territorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllo di qualità delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito registro epidemiologico.

Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente, secondo modalità indicate dalle Regioni e Province Autonome, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la catena della sopravvivenza.

d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extra ospedaliera, è nominativa ed ha la durata di dodici mesi.

Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico è accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi.

e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere è depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonché l'elenco delle persone che possono utilizzare.

B) Ulteriori criteri e modalità per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni

1. Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni

La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia più attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.

Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel territorio regionale le seguenti aree:

aree con particolare afflusso di pubblico;

aree con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.

Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunità di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture:

luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;

luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico: auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;

luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;

luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;

strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; strutture di Enti pubblici: scuole, università, uffici;

postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;

le farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio.

I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'installazione di un sistema automatico di allertamento del 118.

In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:

1. mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;

2. mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al Dipartimento della Protezione Civile;

3. mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;

4. ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.

Inoltre, può essere opportuno dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di Porto.

2. Modalità di allocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni

Nell'ambito della programmazione della distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio, le Regioni predispongono piani che individuano specifiche priorità di allocazione dei dispositivi, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione e sulla base della contestuale attività di formazione e addestramento all'uso degli operatori e dei cittadini, fermo restando che, ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici esterni prioritariamente tutti i mezzi di soccorso di base del sistema di emergenza territoriale e le strutture di emergenza, compresi i mezzi delle associazioni di volontariato o privati che operano nell'ambito del sistema stesso.

Inoltre, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, attraverso le proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, valutano progetti di acquisizione di defibrillatori semiautomatici esterni con fondi privati, nonché le attività per le quali il soggetto esercente è tenuto a dotarsi a proprie spese di defibrillatori semiautomatici esterni.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano predispongono piani di comunicazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità e all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.

3. Attività formativa

I corsi di formazione ed addestramento hanno l'obiettivo di divulgare il più possibile tra la popolazione la conoscenza dell'utilità dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonché di permetterne l'utilizzo in piena sicurezza.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic Life Support - Defibrillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione.

Tali corsi sono svolti in conformità alle linee guida stabilite in materia con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere uniformi le modalità di erogazione ed il livello di formazione dei corsi, affidano la loro realizzazione alle centrali operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.

Le Regioni definiscono le modalità di retraining degli operatori abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi.

L'autorizzazione all'impiego del defibrillatore è riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

4. Registrazione dei defibrillatori semiautomatici esterni e coordinamento dell'attività

Ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la detenzione del defibrillatore semiautomatico esterno deve essere comunicata alla struttura del Servizio Sanitario Regionale individuata allo scopo dalle Regioni e Province Autonome. Le informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici esterni presenti sul territorio vengono messe a disposizione delle centrali operative 118 di riferimento.

Il coordinamento delle attività di defibrillazione è effettuato dalle centrali operative 118 competenti per territorio.

Le centrali operative dispongono di tutte le informazioni relative alla dislocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, sia per intervenire tempestivamente sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione, anche ai fini della loro manutenzione.

Le Regioni e le Province Autonome dispongono delle informazioni relative all'acquisizione, registrazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio.

ALLEGATO *B*

RIPARTIZIONE DEI FONDI

REGIONI	POPOLAZIONE RIFERIMENTO	RISORSE ANNO 2010	RISORSE ANNO 2011	RISORSE ANNO 2012	TOTALE
PIEMONTE	4.432.571	295.283	147.641	147.641	590.565
VAL D'AOSTA	127.065	8.465	4.232	4.232	16.929
LOMBARDIA	9.742.676	649.024	324.512	324.512	1.298.048
BOLZANO (*)	498.857	33.232	16.616	16.616	66.464
TRENTO (*)	519.800	34.627	17.314	17.314	69.255
VENETO	4.885.548	325.459	162.729	162.729	650.917
FRIULI	1.230.936	82.001	41.000	41.000	164.001
LIGURIA	1.615.064	107.590	53.795	53.795	215.180
EMILIA R.	4.337.979	288.982	144.491	144.491	577.964
TOSCANA	3.707.818	247.002	123.501	123.501	494.004
UMBRIA	894.222	59.570	29.785	29.785	119.140
MARCHE	1.569.578	104.560	52.280	52.280	209.120
LAZIO	5.626.710	374.832	187.416	187.416	749.664
ABRUZZO	1.334.675	88.912	44.456	44.456	177.824
MOLISE	320.795	21.370	10.685	10.685	42.740
CAMPANIA	5.812.962	387.240	193.620	193.620	774.480
PUGLIA	4.079.702	271.776	135.888	135.888	543.552
BASILICATA	590.601	39.344	19.672	19.672	78.688
CALABRIA	2.008.709	133.813	66.907	66.907	267.627
SICILIA	5.037.799	335.601	167.801	167.801	671.203
SARDEGNA	1.671.001	111.316	55.658	55.658	222.632
TOTALE	60.045.068	4.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000

(*) le quote individuate quali quote teoricamente spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono rese disponibili per essere destinate alle finalità di cui al comma 126 del medesimo articolo.

11A07053

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2011.

Concessione del trattamento di mobilità per i dipendenti della società Olympic Air Italian Branch. (Decreto n. 59480).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n.223;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 15 dicembre 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Olympic Air Italian Branchnonché delle OO.SS, con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra indicate, è stato previsto il ricorso al trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, per un massimo di 8 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità dalla data di licenziamento del 18 gennaio 2011;

Vista l'istanza e l'allegato elenco con la quale la societàOlympic Air Italian Branch,ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di sei lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 18 gennaio 2011, dipendenti presso l'unità di Roma-Fiumicino (Roma) e di Milano Malpensa (Milano);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di sei lavoratori della società Olympic Air Italian Branch, che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 18 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 dicembre 2010, per 36 mesi, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori della società Olympic Air Italian Branch, che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 18 gennaio 2011 di cui:

quattro dipendenti presso l'unità di Roma-Fiumicino (Roma), - Matricola INPS: 4974219923;

due dipendenti presso l'unità di Milano-Malpensa(Milano) - Matricola INPS: 4974219923.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il Ministro: SACCONI

11A07003

DECRETO 18 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air One S.p.A. (Decreto n. 59479).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Air One S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 23 settembre 2009, in favore di un numero massimo di quaranta lavoratori della società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 48657 del 10 dicembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di quaranta lavoratori dipendenti dalla società Air One S.p.a., unità in Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010;

Visto il successivo accordo del 10 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Air One S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un ulteriore numero massimo di trenta lavoratori della società di cui trattasi, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 settembre 2011 (22 mesi);

Visto il decreto n. 50183 del 22 febbraio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2009, in favore di ulteriori trenta lavoratori dipendenti dalla società Air One S.p.a., per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 marzo 2010;

Visto il successivo accordo del 27 aprile 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un ulteriore numero massimo di trenta lavoratori della società di cui trattasi, ubicati presso la sede di Roma, per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2011 (16 mesi e 25 giorni);

Visto il decreto n. 54084 del 15 settembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di settanta lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2010 al 22 settembre 2010 e per trenta lavoratori per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2010, dipendenti dalla società Air One S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto 55040 del 2 novembre 2010 con il quale è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, 10 novembre 2009 e 27 aprile 2010, in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23 settembre 2010 al 22 marzo 2011 dipendenti dalla società Air One S.p.a. dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia;

Vista l'istanza con la quale la società Air One S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore di cento lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2011 al 22 settembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di cento lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2011 al 22 settembre 2011 dipendenti dalla società Air One S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, 10 novembre 2009 e 27 aprile 2010, in favore di cento lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2011 al 22 settembre 2011 dipendenti dalla società Air One S.p.a. dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia,

Matricola I.N.P.S. AIR ONE SPA: 2302100732 - Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A07042

DECRETO 18 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Livingston S.p.A. (Decreto n. 59478).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 12 marzo 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Livingston S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1º ottobre 2010, in favore di un numero massimo di quattrocentonovantotto lavoratori della società di cui trattasi, di cui novantasette assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (Varese), cinquantanove assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (Varese), un assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (Verona), un assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (Roma), duecentocinquantotto assistenti di volo e ottantadue piloti dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (Varese);

Visto il decreto n. 55547 del 25 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2010, in favore di un numero massimo di quattrocentonovantotto lavoratori della società Livingston S.p.a.;

Vista l'istanza con la quale la società Livingston S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1º aprile 2011 al 30 settembre 2011, in favore di in favore di un numero massimo di quattrocentonovantotto lavoratori della società di cui trattasi, di cui novantasette assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (Varese), cinquantanove assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (Varese), un assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (Verona), un assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (Roma), trecentoquaranta dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (Varese);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1º aprile 2011 al 30 settembre 2011, in favore di quattrocentonovantotto lavoratori dipendenti dalla società Livingston S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2010, in favore di un numero massimo di quattrocentonovantotto lavoratori della società Livingston S.p.a., di cui:

novantasette assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (Varese);

Matricola INPS: 8711647426;

cinquantanove assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (Varese);

Matricola INPS: 8710991591;

un assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APTValerio Catullo (Verona);

Matricola INPS: 9009118181;

un assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (Roma);

Matricola INPS: 7050486129;

trecentoquaranta assistenti di volo e piloti dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (Varese);

Matricola INPS: 8710990480;

per il periodo dal 1º aprile 2011 al 30 settembre 2011;

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Livingston S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A07043

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011.

Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione Mondiale del Commercio;

Vista la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;

Visto lo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle "linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale";

Vista la modifica dello Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15, adottata dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO il 3 aprile 2010, oggi relativo alla "regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale";

Ritenuto necessario adeguare le procedure ed i controlli per l'utilizzazione dello specifico Marchio IPPC/FAO conformemente allo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie della FAO n. 15 modificato;

Ritenuto necessario che i Soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica, delle società commerciali di tutta la filiera di produzione e di commercializzazione degli imballaggi in legno in uso nel commercio internazionale, al fine di garantire il previsto trattamento fitosanitario anche per gli imballaggi riparati o riassemblati;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *d)*, nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno, è modificato così come di seguito.

a) Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2, sono aggiunti i seguenti punti

vi. Azienda che commercializza materia prima (semilavorati trattati secondo lo Standard ISPM n. 15 della *FAO)* trattata da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;

vii. Azienda che effettua la sola commercializzazione di imballaggi finiti a marchio IPPC/FAO, prodotti e/o trattati da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;

viii. Azienda che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi in legno usati (generalmente pallet); si occupa della gestione dei pallet non più riparabili (produzione di materia prima secondaria o smaltimento), può inoltre assicurare dei servizi complementari, inclusa la gestione del flusso logistico e che può avere o meno strutture per il trattamento fitosanitario;

ix. Azienda che fornisce il servizio di stivaggio (carica container o navi o altri mezzi di trasporto), acquistando materiale da imballaggio in legno semilavorato e/o semifinito trattato secondo lo Standard ISPM n. 15 e ne completa la lavorazione con il servizio di imballaggio, ai fini della spedizione di prodotti di terzi.

b) All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, sono tenuti ad aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma.

4. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, che non intendono aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma, sono tenuti alla cancellazione del marchio IPPC/FAO, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.

c) All'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle che raccolgono, ricevono, selezionano, riparano, riutilizzano, rilavorano e distribuiscono imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO; nonché quelle che si occupano di servizi di stivaggio e quelle che effettuano i trattamenti fitosanitari previsti dallo Standard ISPM n. 15.

d) All'art. 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di formazione annuale del responsabile fitosanitario delle imprese che durante i controlli e le ispezioni di cui al comma precedente, siano state oggetto di Non Conformità Primarie.

e) All'allegato 1, punto 1 "Regolamento", la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) le modalità di applicazione delle specifiche tecniche per i trattamenti e la segregazione dei materiali impartite dal Servizio fitosanitario nazionale, comprese quelle per il riutilizzo, la riparazione e la rilavorazione degli imballaggi a marchio IPPC/FAO, nonché quelle per il servizio di stivaggio;

f) All'allegato 1, punto 1 "Regolamento", sono aggiunte le seguenti lettere:

m) la definizione delle procedure per la corretta selezione e tracciabilità e reimmissione sul mercato dell'imballaggio usato a marchio IPPC/FAO, sia esso riutilizzato o riparato (con particolare attenzione alle procedure rilevanti: presenza di corteccia, leggibilità del marchio, numero di marchi diversi presente, segni di infestazione attive, segni di evidenti riparazioni, *ecc)* o rilavorato;

n) le procedure di rimozione dei marchi (cancellazione del marchio IPPC/FAO tramite fresatura o verniciatura) per tutti i prodotti a marchio non conformi,comprese quelle per gli imballaggi di legno a marchio IPPC/FAO riutilizzati o riparati o rilavorati;

g) All'allegato 1, punto 4 "Controlli", la lettera *j)* è abrogata.

h) All'allegato 1, punto 4 "Controlli", sono aggiunte le seguenti lettere:

j) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per il legname o per gli imballaggi o per il servizio di stivaggio alla normativa FAO e al regolamento del soggetto gestore;

k) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la scortecciatura degli imballaggi secondo lo Standard per le misure fitosanitarie n.15;

l) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la reimmissione sul mercato degli imballaggi usati a marchio IPPC/FAO (presenza di corteccia, leggibilità del marchio, numero di marchiature diverse, presenza di infestazioni attive, segni evidenti di riparazione *ecc)*;

i) All'allegato 1, punto 7 "Idoneità dei sistemi di trattamento fitosanitari", il paragrafo "Trattamento di fumigazione" è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 22

11A07241

DECRETO 6 maggio 2011.

Designazione dell'«Ente nazionale risi» quale autorità pubblica per i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2007, con il quale l'«Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40 è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto 24 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all' «Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ente stesso oppure all'eventuale autorizzazione ad altra struttura di controllo;

Considerato che con nota prot.n.139 del 21 settembre 2010 il Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ha confermato l'«Ente nazionale risi» quale struttura di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'«Ente nazionale risi» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'«Ente nazionale risi» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La «Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Ente nazionale risi» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Ente nazionale risi» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Ente nazionale risi» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Ente nazionale risi» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Ente nazionale risi» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Ente nazionale risi» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Ente nazionale risi» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Ente nazionale risi» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Ente nazionale risi» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06803

DECRETO 6 maggio 2011.

Designazione dell'«Ente nazionale risi» quale autorità pubblica per i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» e il successivo regolamento (CE) n. 205 del 16 marzo 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale l'«Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40, è stata designata, quale autorità pubblica, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto 26 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 19 giugno 2008, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'«Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione;

Considerato che l'«Ente nazionale risi» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La «Ente nazionale risi» con sede in Milano, via San Vittore n. 40, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Ente nazionale risi» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Ente nazionale risi» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Ente nazionale risi» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Ente nazionale risi» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riso Nano Vialone Veronese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Ente nazionale risi» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Ente nazionale risi» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Ente nazionale risi» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Ente nazionale risi» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Ente nazionale risi» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06804

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Biosintesi s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del Tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica Biosintesi (ora s.r.l. Liquichimica Biosintesi), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982; 30 dicembre 1982, di nomina e conferma del commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art.7 della legge n. 273/2002, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i propri provvedimenti in data 27 luglio 2006, ed in data 21 ottobre 2008 con i quali rispettivamente è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare competente del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale e l'integrazione al progetto finale di riparto;

Vista l'istanza dell'11 gennaio 2011 pervenuta in data 8 febbraio 2011, con la quale il Collegio commissariale comunica di aver espletato tutte le formalità, di aver provveduto al pagamento delle somme previste nell'integrazione del riparto finale, che le somme destinate ai creditori risultati irreperibili saranno depositate come previsto dalla legge e che nulla osta alla chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Biosintesi s.r.l. in a.s. con sede legale in Milano Via Salomone, 61.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura, compresi, se del caso, quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A07422

DECRETO 4 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquichimica Ferrandina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del Tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica Ferrandina (ora s.r.l. Liquichimica Ferrandina), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982; 30 dicembre 1982, di nomina e conferma del commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i propri provvedimenti in data 27 luglio 2006 e 21 ottobre 2008, con i quali rispettivamente è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare competente del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale e l'integrazione al progetto finale di riparto;

Vista l'istanza dell'11 gennaio 2011 pervenuta in data 8 febbraio 2011, con la quale il Collegio commissariale comunica di aver espletato tutte le formalità, di aver provveduto al pagamento dell'integrazione al riparto finale, che le somme destinate ai creditori risultati irreperibili saranno depositate come previsto dalla legge e che nulla osta alla chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Liquichimica Ferrandina in a.s. con sede legale in Milano Via Salomone, 61.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura, compresi , se del caso, quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 4 maggio 2011

Il Direttore Generale
per la politica industriale del Ministero
dello sviluppo economico
BIANCHI

Il Direttore Generale
del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A07423

DECRETO 4 maggio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquichimica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica italiana (ora s.r.l. Liquichimica italiana), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982; 30 dicembre 1982, di nomina e conferma del commissario liquidatore nella persona del dr. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 273/02, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dr. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dr. Saverio Signori, dr. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i propri provvedimenti in data 27 luglio 2006, con i quali rispettivamente è stato disposto il deposito presso la cancelleria del tribunale fallimentare competente del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale ed l'integrazione al progetto finale di riparto;

Vista l'istanza dell'11 gennaio 2011 pervenuta in data 8 febbraio 2011, con la quale il collegio commissariale comunica di aver espletato tutte le formalità, di aver provveduto al pagamento del riparto finale, che le somme destinate ai creditori risultati irreperibili saranno depositate come previsto dalla Legge e che nulla osta alla chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Liquichimica Italiana in a.s. con sede legale in Milano Via Salomone 61.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura, compresi , se del caso, quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A07424

DECRETO 10 maggio 2011.

Revoca del decreto 15 marzo 2010 di nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VIsto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 45/2010 del 15 marzo 2010 con il quale il rag. Stefano Barni è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione della dott.ssa Cristiana Dell'Arsina;

Preso atto dell'ordinanza n. 324/2010 del 5 maggio 2010 con la quale il TAR per la Toscana ha respinto l'istanza cautelare incidentale di sospensione del decreto con il quale era stata disposta la sostituzione della dott. ssa dell'Arsina;

Preso atto dell'ordinanza n. 2321 del 25 maggio 2010, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto in merito all'istanza cautelare della dott.ssa Dell'Arsina, reintegrandola nella sua funzione di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Considerato che con ministeriale n. 168009 del 17 novembre 2010 questa Direzione generale ha autorizzato il deposito, presso il competente tribunale, della nuova proposta di concordato presentata dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 l.f;

Considerato che l'ordinanza del Consiglio di Stato ha statuito che l'impianto motivazionale del decreto impugnato non fosse sorretto da alcuna base normativa;

Ritenuto oppurtuno non proseguire il giudizio ad esercitare l'autotutela nella forma della revoca del decreto impugnato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990;

Considerato che la scelta del ritiro dei provvedimenti nella forma *juris* della revoca è stata imposta dalla necessaria retroattività dell'annullamento, il cui effetto operante *ex tunc* non consentirebbe all'amministrazione di operare il riconoscimento economico per l'attività prestata nella carica di commissario liquidatore per il periodo che va dalla nomina alla data della ordinanza del Consiglio di Stato;

Considerato che l'amministrazione in data 3 marzo 2011 ha comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca del decreto ministeriale n. 45/2010 del 15 marzo 2010 con il quale il rag. Stefano Barni è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione della dott.ssa Dell'Arsina;

Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall'interessato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 45/2010 del 15 marzo 2010 è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistono i presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

11A07427

DECRETO 20 maggio 2011.

Emissione di francobolli celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dedicati alla Marina Militare, nel 150° anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 aprile 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 24089 del 16 maggio 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dedicati alla Marina Militare, nel 150° anniversario dell'istituzione (foglietto), nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

Le vignette sono dedicate a: 150° anniversario dell'istituzione della Marina Militare, 130° anniversario dell'Accademia Navale di Livorno, 80° anniversario del varo della Nave Scuola Amerigo Vespucci, 100° anniversario dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e riproducono rispettivamente:

lo Stemma nobiliare della famiglia Savoia, sormontato dalla Corona Reale; l'emblema araldico della Marina Militare, costituito dagli stemmi delle Repubbliche marinare, sormontato da una corona turrita e rostrata; la Fiamma Navale con lo stemma araldico della Marina Militare;

una prospettiva della facciata principale del palazzo dell'Accademia Navale di Livorno;

la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci;

gli stemmi dell'Unione Marinara Italiana e dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ISTITUZIONE MARINA MILITARE 1861-2011», «ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 1881-2011», «NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI 1931-2011» e «ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Caratteristiche del foglietto: i quattro francobolli sono disposti su due file, inseriti in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro è riprodotto un particolare di un'incisione di artista sconosciuto risalente al XIX secolo raffigurante una rosa dei venti; in alto è riportata la scritta «150° ISTITUZIONE MARINA MILITARE», mentre in basso, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riprodotti il logo di Poste Italiane e il logo delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Stampa: Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40 x 30; formato stampa dei francobolli: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13½; formato del foglietto: cm. 11,5 x 8,5; colori: cinque; bozzettista: Tiziana Trinca; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti composti ciascuno di quattro francobolli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A07425

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 23 febbraio 2011, n. **1/2011/DFP/DDI**.

Art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

Alle pubbliche amministrazioni
di cui all'art.1, comma 2, del
d. lgs. n. 165 del 2011

Premessa.

Con circolari n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 e n. 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-*septies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui contenuto si rinvia, sono stati dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori, ai tempi di attuazione e alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2, a proposito delle sanzioni, era stata evidenziata l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica dei certificati, visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano emerse criticità organizzative, soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. Veniva quindi precisato che "… fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio

2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento.". Considerato che il predetto termine è ormai decorso, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni ed indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di settembre 2010, è stato avviato un confronto tra le Amministrazioni centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il superamento delle criticità inerenti l'introduzione della nuova procedura, al fine di accelerare il processo in corso, con l'istituzione presso la Conferenza Stato – Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In questo ambito sono stati approfonditi - mediante appositi gruppi di lavoro - gli aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione telematica, gli aspetti tecnici di sistema e quelli giuridico amministrativi per l'applicazione delle sanzioni. I gruppi hanno concluso i propri lavori a fine gennaio individuando delle linee operative che sono state valutate, per quanto di competenza, nell'elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare.

1. LA MODIFICA NORMATIVA APPORTATA DALLA L. N. 183 DEL 2010 (C.D. COLLEGATO LAVORO) AL REGIME DEL RILASCIO E DELLA TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI DI ASSENZA PER MALATTIA.

Preliminarmente, è utile segnalare che l'art. 25 della l. n. 183 del 2010 ha previsto che "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che è entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25 ha previsto un rinvio generale all'art. 55-*septies* del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. LA RESPONSABILITÀ SPECIFICA PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI.

Come accennato, con le menzionate circolari n. 1 e 2 sono state fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (rispettivamente ai paragrafi 6 e 4). In questa sede giova ribadire che affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest'ultimo, in particolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare. Pertanto, la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal SAC (sistema di accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo 3, risulti che non si sono verificate anomalie di funzionamento.

Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve avvenire in base ai criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento. Ciò vale anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55-*septies*, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato. In proposito, si rammenta che la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati. La valutazione circa l'irrogazione delle sanzioni più gravi del licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata tenendo conto dei menzionati criteri di gradualità e proporzionalità, in base alle previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravità della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo è inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari già irrogate (art. 7 CCNL del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che prevede il termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20 gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 gennaio 2009, e art. 27 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9 febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio 2009, che prevedono termini anche ancorati alla gravità dell'infrazione).

Sarà, comunque, cura delle Regioni, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e della Conferenza Stato – Regioni, anche sentendo le rappresentanze dei medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai procedimenti disciplinari, al fine di assicurare l'omogeneità di comportamento sul territorio nazionale. In tale ambito, particolare attenzione

dovrà essere dedicata alle verifiche tecniche in ordine al funzionamento della rete e di tutti i supporti hardware e software, che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari e per il superamento delle criticità e problemi già segnalati dai tavoli tecnici. Più a monte, lo stesso funzionamento del sistema è naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli strumenti tecnici e delle apparecchiature necessari in ogni struttura e presidio pubblico interessato dal processo, che per la sua attuazione richiede l'attiva collaborazione ed iniziativa di tutti gli enti istituzionalmente coinvolti.

Per quanto riguarda i professionisti convenzionati, si potrà valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunità di integrare gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto chiarito al presente paragrafo.

Al fine di agevolare l'applicazione della nuova procedura, le Regioni possono individuare specifiche strutture o servizi per i quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio di procedimenti disciplinari. Ciò anche per evitare che le procedure di certificazione possano interferire negativamente con l'attività clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi.

Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e condiviso, si raccomanda la continuazione delle attività del tavolo tecnico congiunto Amministrazioni centrali – Regioni, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei medici, ai fini della verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento delle medesime rappresentanze lì dove, in sede locale, siano costituite commissioni tecniche per le stesse finalità.

Si segnala che non sussiste responsabilità del medico che redige un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che sono state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per le sezioni: 2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati" e 2.2 "I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica") sino a quando non sarà comunicato un mutamento della situazione per interventi di natura tecnica ed organizzativa che potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere individuano le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, sulla base delle indicazioni regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal SAC, tra i quali il sistema WEB, ovvero tramite integrazione dei propri applicativi con il sistema SAC, in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso.

Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, le problematiche sono state discusse nell'ambito del menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali – Regioni, con la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per la loro gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione dei soggetti istituzionali interessati. Pertanto, sino all'attuazione delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa.

Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di esenzione sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione della documentazione cartacea, in luogo del certificato telematico, all'azienda sanitaria competente.

3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C.

Il sistema di accoglienza centrale (SAC) rende disponibile per le regioni, le aziende sanitarie e le altre strutture interessate, un apposito cruscotto di monitoraggio del sistema, che consente di acquisire informazioni circa il tasso di utilizzo del sistema (certificati inviati e servizi utilizzati), nonché informazioni puntuali circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi) registrati dal sistema SAC stesso.

Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per i medici, per segnalare eventuali malfunzionamenti non riguardanti direttamente il sistema SAC, quali ad esempio, mancanza di connettività, malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti del call center telefonico per l'invio dei certificati, e per acquisire informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi) registrati dal sistema SAC stesso.

Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni relative ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai datori di lavoro pubblici, così come previsto dalla Circolare 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo 6 "Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico".

Combinando queste informazioni con le informazioni circa i certificati cartacei ricevuti dall'INPS, che saranno comunicate automaticamente dall'Istituto al SAC, il cruscotto di monitoraggio fornirà quindi anche indicazioni circa il numero di certificati cartacei rilasciati da un medi-

co in un dato periodo. Tali informazioni sono comunque da assumersi quale indicazione indiretta di comportamento, in quanto non comprensiva dei dati relativi ai certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori del settore privato non indennizzati dall'INPS.

4. Ulteriori servizi resi disponibili ai medici prescrittori

Come segnalato con le precedenti circolari, oltre ai servizi informatici, il medico ha la possibilità di utilizzare il servizio telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile dal SAC al numero 800 013 577. Tale servizio è considerato di secondo livello, per ovviare a problemi di invio tramite il sistema web o problemi di accesso alla rete internet. Si chiarisce che il medico ha la possibilità di redigere il certificato in forma cartacea nel caso in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico, in situazioni contingenti, confliggano con il dovere primario di assolvere gli obblighi assistenziali.

RACCOMANDAZIONI FINALI

Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.

Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 351

11A07426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Klaira»

Estratto determinazione V&A.PC/II/345 del 10 maggio 2011

Specialità Medicinale: KLAIRA

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: BAYER S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1230/001/II/005

Tipo di Modifica: Presentazione/aggiornamento modulo 1

Modifica Apportata: Aggiornamento Environmental Risk Assessment con i risultati del nuovo studio BCF secondo OECD 305 con estradiolo e uno studio sulla tossicità dei sedimenti secondo OECD 218 con dienogest.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07223

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glucagen»

Estratto determinazione V&A.PC/II/340 del 10 maggio 2011

Specialità Medicinale: GLUCAGEN

Confezioni:

027489018/M - "HYPOKIT" 1 FL. LIOF + SIR. SOLV.

027489020/M - 1 FLAC. LIOF 1 MG + FIALA 1 ML

Titolare AIC: NOVO NORDISK A/S

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0011/001/II/045

Tipo di Modifica: modifica stampati

Modifica Apportata: Armonizzazione del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07242

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4265
Yen	115,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,585
Corona danese	7,4562
Lira Sterlina	0,86685
Fiorino ungherese	268,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9780
Nuovo leu romeno	4,1320
Corona svedese	8,9108
Franco svizzero	1,2221
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7690
Kuna croata	7,4375
Rublo russo	40,0420
Lira turca	2,2895
Dollaro australiano	1,3346
Real brasiliano	2,2981
Dollaro canadese	1,3925
Yuan cinese	9,2621
Dollaro di Hong Kong	11,1002
Rupia indonesiana	12224,56
Shekel israeliano	4,9495
Rupia indiana	64,4280
Won sudcoreano	1543,57
Peso messicano	16,6077
Ringgit malese	4,3280
Dollaro neozelandese	1,7479
Peso filippino	61,770
Dollaro di Singapore	1,7632
Baht tailandese	43,323
Rand sudafricano	9,8805

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07615

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4272
Yen	115,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,509
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,86710
Fiorino ungherese	268,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9750
Nuovo leu romeno	4,1235
Corona svedese	8,8914
Franco svizzero	1,2147
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7485
Kuna croata	7,4465
Rublo russo	40,0800
Lira turca	2,2871
Dollaro australiano	1,3350
Real brasiliano	2,2752
Dollaro canadese	1,3927
Yuan cinese	9,2528
Dollaro di Hong Kong	11,1026
Rupia indonesiana	12198,39
Shekel israeliano	4,9260
Rupia indiana	64,3350
Won sudcoreano	1540,73
Peso messicano	16,5755
Ringgit malese	4,3080
Dollaro neozelandese	1,7454
Peso filippino	61,888
Dollaro di Singapore	1,7613
Baht tailandese	43,287
Rand sudafricano	9,8831

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07616

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4385
Yen	117,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,547
Corona danese	7,4561
Lira Sterlina	0,87205
Fiorino ungherese	266,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9558
Nuovo leu romeno	4,1280
Corona svedese	8,8932
Franco svizzero	1,2275
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7590
Kuna croata	7,4460
Rublo russo	40,2750
Lira turca	2,2955
Dollaro australiano	1,3504
Real brasiliano	2,2758
Dollaro canadese	1,3985
Yuan cinese	9,3199
Dollaro di Hong Kong	11,1876
Rupia indonesiana	12288,98
Shekel israeliano	4,9380
Rupia indiana	64,8150
Won sudcoreano	1552,34
Peso messicano	16,6521
Ringgit malese	4,3335
Dollaro neozelandese	1,7489
Peso filippino	62,333
Dollaro di Singapore	1,7754
Baht tailandese	43,601
Rand sudafricano	9,8710

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07617

MINISTERO DELLA SALUTE

Avviso di pubblicazione sul sito internet del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si da avviso che il decreto interministeriale 21 gennaio 2011, concernente l'istituzione dei dirigenti del Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito».

11A06802

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico «Pesguard NS 10/5EC»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia della ditta, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/2673 del 10 maggio 2011;

presidio medico chirurgico PESGUARD NS 10/5EC;

registrazione: 12857.

Motivo della revoca: rinuncia della società Blue Line S.r.l. titolare della registrazione.

11A07240

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio Tutela Vini Collio e Carso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Carso»;

Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATO «CARSO» O «CARSO-KRAS»

Art. 1

Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay,

«Carso»o «Carso - Kras» Glera,

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia, anche riserva (da Malvasia istriana),

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio,

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon, anche riserva,

«Carso»o «Carso - Kras» Traminer,

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet franc,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet sauvignon,

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot, anche riserva

«Carso» o «Carso - Kras» Refosco dal peduncolo rosso, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano, anche riserva

2. La specificazione «Classico» è consentita per i vini della zona di origine più antica e per la seguente tipologia: «Carso» o «Carso - Kras» Terrano classico, anche riserva.

Art. 2

Base ampelografia

1. La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Carso» o «Carso - Kras» con uno dei seguenti riferimenti di vitigno:

Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione «Classico», devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%;

per la restante parte possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» è riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano;

per la restante parte possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

Art. 3

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Trieste: Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nonché l'intero territorio del comune di Doberdò del Lago e parte di quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalle foci del Fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimità di San Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord - ovest fino all'intersezione con il corso del Fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.

Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine - Trieste, in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A4 Venezia - Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il Fiume Timavo.

Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove è iniziata la delimitazione.

2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Terrano comprende in tutto o in parte i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste e Doberdò del Lago, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.

La zona è così delimitata: partendo dal valico di confine di Fernetti in comune di Monrupino, provincia di Trieste, si prosegue verso nord lungo il confine di Stato fino da incontrare il fiume Vipacco in provincia di Gorizia. Da questo punto si discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine-Trieste in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa in direzione Sagrado fino all'incrocio con la delimitazione comunale Sagrado- Fogliano-Redipuglia. Indi si procede lungo il suddetto confine fino a quota 111, località la Crosara per poi seguire dopo quota 103 il confine comunale che separa Doberò del Lago dal comune di Monfalcone. Giunti in prossimità Lago di Pietrarossa si imbocca il sentiero dei Castellieri in direzione est e dopo poco più di un chilometro si incrocia a quota 47 la strada statale n. 55 del Vallone (Jamiščna). Si prosegue lungo questa in direzione sud sud-est fino ad incrociare all'altezza di San Giovanni del Timavo, Mon.to III Armata, la strada statale n. 14. Da qui la delimitazione prosegue lungo la S.S. n. 14 in direzione sud-est fino a Sistiana per poi prendere la strada provinciale S.P. n. 1 del Carso in direzione Aurisina, Santa Croce e Prosecco per poi svoltare a destra per un brevissimo tratto lungo la Strada del Friuli e quindi prendere la direzione Borgo S. Nazario e poi Monte Grisa fino al congiungimento con la Strada Vicentina (Napoleonica) in direzione Obelisco a Sella di Opicina incrocio con la strada statale n. 55. Si segue la suddetta strada in direzione nord-est attraversando la frazione di Opicina fino a ritornare al valico di confine di Frenetti, punto di partenza della delimitazione.

3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Terrano Classico comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste ed è così delimitata: partendo dal confine italo - sloveno ex valico di Monrupino ubicato sulla strada che dalla stazione di Opicina Campagna, precedentemente denominata Poggioreale Campagna, porta oltre confine (km 4,100 circa), il limite segue il confine di Stato verso nord-ovest fino a raggiungere, superato il Monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimità di quota 174; segue tale strada verso

sud fino all'incrocio con quella di Ceroglie-Medeazza (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie - falde del Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord- ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare, dopo breve tratto, il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord - est fino ad incontrare la strada per San Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (quota 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Opicina Campagna, incrocia la strada che da Opicina del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove è iniziata la delimitazione.

Art. 4

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carso» o «Carso- Kras» devono essere quelle tradizionali della zona stessa e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni di natura carsica o flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Terrano e «Carso» o Carso-Kras» Terrano Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla degradazione delle rocce calcaree. (carso geologico).

4.2 Densità d'impianto

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sesti d'impianto

Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve

4.4 È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva/Ha (tonnellate)	Titolo alcometrico volumico naturale minimo % Vol Carso o Carso-Kras D.O.C. con menizione	Titolo alcometrico volumico naturale minimo % Vol Carso o Carso-Kras D.O.C. con menizione Riserva
Chardonnay	9	10	
Glera	9	9.5	
Malvasia (da Malvasia istriana)	9	10	12
Pinot grigio	9	10	
Sauvignon	9	10	12
Traminer	9	10	
Vitovska	9	10	12
Rosso	9	10	12
Cabernet franc	9	10	
Cabernet sauvignon	9	10	
Merlot	9	10	12
Refosco dal peduncolo rosso	9	10	12
Terrano	9	9.5	11
Terrano classico	9	10	11.5

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite e non deve superare mediamente i 2,6 kg uva/ceppo.

Nelle annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

5.1 *Zona di vinificazione e di imbottigliamento*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, l'affinamento in bottiglia obbligatorio nonché l'eventuale appassimento delle uve, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve atte a produrre vini a D.O.C, «Carso» o «Carso-Kras» delimitata all'art. 3 comma 1.

5.2 *Arricchimento e colmature*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

5.3 *Resa uva/vino/ettaro*

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.4 *Invecchiamento*

5.4.1 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Rosso riserva, «Carso» o «Carso-Kras» Merlot riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Refosco dal peduncolo rosso riserva, «Carso» o «Carso-Kras» Terrano e «Carso» o «Carso-Kras» Terrano Classico riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, e 5 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non è consentito l'arricchimento.

5.4.2 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso-Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Sauvignon riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Vitovska riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non è consentito l'arricchimento.

5.5*Immissione al consumo*

Per i seguenti vini a D.O.C. «Carso» o «Carso- Kras» l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Rosso, Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, e Terrano Classico: 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

Rosso riserva, Merlot riserva, Refosco dal peduncolo rosso riserva, Terrano riserva e Terrano Classico riserva: 1 di aprile del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Malvasia riserva (da Malvasia istriana), Sauvignon riserva, Vitovska riserva: 1° di luglio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'emissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Carso» o "Carso - Kras» Chardonnay;

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Glera

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Odore: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) e «Carso» o «Carso - Kras» Malvasia riserva (da Malvasia istriana):

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Odore: aromatico, caratteristico, fruttato;

Sapore: asciutto, gradevole, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione "riserva": 18 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;

Odore: caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso- Kras» Sauvignon e «Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon Riserva:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione "riserva": 18 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Traminer

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

Odore: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska e «Carso» o «Carso - Kras» Vitovska Riserva

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Odore: delicato, fine;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione "riserva": 18 g/l.

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso» e «Carso» o «Carso» Rosso Riserva o «Carso - Kras» o «Carso-Kras» Rosso Riserva

Colore: rosso rubino intenso;

Odore: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, di corpo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Franc

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;

Sapore: asciutto, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Sauvignon

Colore: roso rubino con eventuali riflessi granati;

Odore: caratteristico, gradevole, intenso;

Sapore: asciutto, rotondo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot e «Carso» o «Carso - Kras» Merlot Riserva:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore caratteristico, gradevole;

Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso e «Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso Riserva

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Odore: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; per la menzione «riserva»: 11% vol;

Acidità totale minima: 6,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso o Carso - Kras» Terrano Classico e «Carso o Carso - Kras» Terrano Classico Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Odore: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 6,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Annata

Nell'etichettatura dei vini «Carso» o Carso - Kras» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art.8

Confezionamento

8.1 Volumi nominali e Recipienti

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo solamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 18 litri.

Art. 9

Etichettatura bilingue

9.1 In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana, potrà comparire con caratteri uguali la traduzione in lingua slovena.

11A07239

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Giacas S.r.l., in Ercolano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 12 maggio 2011:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

esaminata la domanda del 31 agosto 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Giacas S.r.l. con sede legale in Corso Resina, 81 - 80056 Ercolano (NA).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A07161

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo PLC S.r.l., in Roma.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 12 maggio 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 25 marzo 2011 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: PLC S.r.l. con sede legale in via Ancona, 21 - 00198 Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII: garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV: garanzia qualità totale (Modulo *D)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A07162

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 12 maggio 2011.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77.

Esaminata la domanda del 2 febbraio 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati.

Istituto Giordano S.p.a., con sede legale in via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (Rimini):

allegato V «A»: Esame CE del tipo (Modulo *B)* - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

allegato V «B»: Esame CE del tipo (Modulo *B)* - B. Esame CE del tipo di ascensore;

allegato VI: Esame finale;

allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo *E)*;

allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo *H)*;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo *C)*;

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A07163

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-129) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00